

Codice A1604B

D.D. 31 marzo 2020, n. 125

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due sorgenti potabili - denominate S1 e S2 - ubicate nel Comune di Valdilana (BI) e gestite dal Consorzio Acque Potabili Frazione Cereie per l'approvvigionamento delle utenze ubicate nella frazione Cereie.



ATTO N. DD-A16 125

DEL 31/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia di due sorgenti potabili - denominate S1 e S2 - ubicate nel Comune di Valdilana (BI) e gestite dal Consorzio Acque Potabili Frazione Cereie per l'approvvigionamento delle utenze ubicate nella frazione Cereie.

Il Presidente del *Consorzio Acque Potabili Frazione Cereie*, d'intesa con il Comune di Valdilana (BI) - ex Comune di Trivero (BI) - con nota inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 25 novembre 2019, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di due sorgenti - denominate S1 e S2 - già utilizzate ad uso acquedottistico dal Consorzio per l'approvvigionamento delle utenze ubicate nella frazione Cereie.

Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellesse, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R del 2006 e ss.mm.ii. in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Le due sorgenti S1 e S2 sono localizzate in prossimità di frazione Sella, a breve distanza tra di loro ad una quota di circa 650 metri s.l.m., e servono un totale di circa 140 persone di frazione Cereie di Trivero, confluito nel Comune di Valdilana a partire dall'1 gennaio 2019 in virtù della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 29 recante "*Istituzione del Comune di Valdilana mediante fusione dei comuni di Mosso, Soprana, Trivero e Valle Mosso in Provincia di Biella*".

Le due captazioni sono formate da manufatti in cemento seminterrati, accessibili mediante porta in metallo chiusa con serratura. La sorgente S1 si caratterizza per la presenza di un cunicolo che entra orizzontalmente nel terreno in direzione Nord-Ovest per circa 3 metri, mentre la sorgente S2 ha, invece, dimensioni molto ridotte, pianta rettangolare e recapita le acque nella sorgente S1; dalla sorgente S1 le acque vengono convogliate alla vasca di accumulo, posta immediatamente a monte di frazione Cereie, che è in grado di stoccare circa 80 metri cubi di acqua e nella quale viene depurata mediante lampade UV e, successivamente, distribuita per gravità agli utenti.

L'area dove insistono le sorgenti si inserisce in un contesto pedemontano che caratterizza l'area centrale del territorio comunale, in una zona interessata dalla presenza di dorsali dalle sommità debolmente acclivi, dove sorgono i centri abitati, delimitate generalmente da ripidi versanti che terminano al raggiungimento di impluvi, talora molto incisi.

L'area si sviluppa lungo il versante Ovest dell'ampia dorsale che, da Nord a Sud, ospita le frazioni Sella e Cereie, all'interno del bacino idrografico del rio Viasca, in corrispondenza della testata di un impluvio secondario posto immediatamente ad Ovest di frazione Sella. L'impluvio che ospita le sorgenti si presenta molto inciso e le scarpate che lo delimitano in prossimità del fondo si presentano molto ripide; parte del versante d'este della valle è interessato dall'accumulo di un'antica frana ormai stabilizzato classificata come movimento complesso.

Le sorgenti S1 e S2 sono poste in prossimità della testata di un piccolo impluvio, che solo più a valle assume le caratteristiche di un vero e proprio rio con la presenza d'acqua e portate a carattere stagionale, scarse e discontinue.

La circolazione idrica avviene in acquiferi porosi a contatto tra il substrato roccioso e la coltre di alterazione del substrato cinzigitico e/o di un accumulo di paleo frana, che occupa buona parte del bacino della sorgente S1: si tratta, quindi, di sorgenti *per limite di permeabilità*.

Le sorgenti non sono dotate di strumenti di misura di portata; le misure effettuate dal Consorzio indicano portate limitate e mediamente pari a 0,6 l/s. Non avendo a disposizione dati per determinare le curve di efflusso sorgivo, poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di singoli misuratori di portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non è stato possibile valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e individuare una zona di rispetto coincidente con il bacino di alimentazione delle sorgenti; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; data la vicinanza reciproca delle stesse, la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto alla zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zona di rispetto allargata sorgente S1, di forma poligonale ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

In relazione alla dimensione ridotta del bacino di alimentazione, solo la sorgente S1 ha un'area di rispetto suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, mentre per la sorgente S2 tutta l'area vincolata è da intendersi in regime di zona di rispetto ristretta.

All'interno delle zone di rispetto sono presenti alcune abitazioni, la rete fognaria e infrastrutture viarie.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Fig. 6: Area di salvaguardia Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Valdilana (BI) che la ha approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29 luglio 2019.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, valutata la documentazione allegata all'istanza, effettuati gli opportuni accertamenti e visionati gli esiti delle analisi effettuate sull'acqua erogata in rete negli ultimi 5 anni, con nota in data 12 aprile 2019, ha espresso parere favorevole in merito alla definizione proposta, a condizione che il terreno in corrispondenza delle opere di captazione sia modellato in maniera tale da evitare che si formino ristagni d'acqua (canalette di scolo per l'acqua piovana), specialmente in prossimità dell'accesso alle porte d'ispezione dei manufatti di presa e che l'area circostante la captazione S2 e la relativa copertura sia mantenuta pulita dalla vegetazione.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 3 maggio 2019, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata.

Per quanto attiene i centri di pericolo, l'Agenzia ha condiviso quelli individuati dal Proponente, che ha rilevato alcune abitazioni, la rete fognaria e infrastrutture viarie all'interno delle zone di rispetto; la presenza di questi elementi di rischio renderebbe auspicabile una valutazione circa la possibilità di reperire fonti potabili alternative tuttavia, in relazione all'impossibilità immediata di reperirle ed alla necessità di assicurare una risorsa primaria, ritiene che tali captazioni possano essere utilizzate a condizione di mettere in sicurezza il nucleo urbano e la rete fognaria mediante interventi che, generalmente, prevedono la posa di una doppia camiciatura delle tubazioni ed un adeguato sistema di protezione per gli eventuali manufatti interrati.

All'interno delle aree di salvaguardia individuate non sono presenti attività agricole - essendo le aree occupate prevalentemente da boschi - il che determina una situazione di spiccata naturalità ambientale - e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51, in data 19 dicembre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*;

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; in particolare, il gestore provveda a modellare il terreno in corrispondenza delle opere di captazione in maniera tale da evitare che si formino ristagni d'acqua (canalette di scolo per l'acqua piovana), specialmente in prossimità dell'accesso alle porte d'ispezione dei manufatti di presa;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. che ricadono all'interno del bacino di alimentazione delle due sorgenti al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno del bacino di alimentazione delle due sorgenti al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno dell'area - con particolare riguardo agli scarichi di natura civile negli edifici non collegati alla rete fognaria presenti nella zona di rispetto, ristretta ed allargata; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee; nelle aree di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti.

Vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - in data 12 aprile 2019 – prot. n. 0009972/19;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 3 maggio 2019;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Valdilana (BI) n. 16 del 29 luglio 2019, con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota del Presidente del *Consorzio Acque Potabili Frazione Cereie*, inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 25 novembre 2019, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

a. L'area di salvaguardia delle due sorgenti potabili - denominate *S1* e *S2* - ubicate nel Comune di Valdilana (BI) e gestite dal *Consorzio Acque Potabili Frazione Cereie* per l'approvvigionamento delle utenze ubicate nella frazione Cereie, è definita come risulta nell'elaborato "*Fig. 6: Area di salvaguardia Scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*.

c. Il gestore delle due sorgenti potabili denominate S1 e S2 e ubicate nel Comune di Valdilana (BI) - *Consorzio Acque Potabili Frazione Cereie* - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; in particolare, si dovrà provvedere a modellare il terreno in corrispondenza delle opere di captazione in maniera tale da evitare che si formino ristagni d'acqua (canalette di scolo per l'acqua piovana), specialmente in prossimità dell'accesso alle porte d'ispezione dei manufatti di presa; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. che ricadono all'interno del bacino di alimentazione delle due sorgenti al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Valdilana, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno del bacino di alimentazione delle due sorgenti al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno dell'area - con particolare riguardo agli scarichi di natura civile negli edifici non collettati alla rete fognaria presenti nella zona di rispetto, ristretta ed allargata; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee; nelle aree di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)

Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

FIG. 6: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000

